

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Gaetano AFELTRA Presidente
Domenico FARINARO Consigliere
Mario DE ROSA
Vincenzo TREZZA Rel.
Stefano CICIRETTI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

AMADEO Dario, elettivamente domiciliato in Roma, via C.A. Racchia, 2, presso lo studio dell'avv.to Francesco Tiby, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso;

Ricorrente

contro

ROYAL AIR MAROC, rappresentanza in Italia, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore; elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele, 187, presso lo studio dell'avv.to Renato Rinaldi per procura speciale in calce al controricorso, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv.to Luigi Arnaboldi per procura speciale atti notar Enrico Fenoaltea in data 27.2.86 n. 12257 Rep.;

Controricorrente

per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma del 11.1.83, dep. il 25.1.83, N. 10910-82 R.G.;

udita, nella pubblica udienza del 3.4.86, la relazione della causa svolta dal Cons. rel. dott. Vincenzo Trezza;

udito l'avv. Fabbri per delega avv. Tiby;

udito l'avv. Arnaboldi;

udito il P.M. in persona del Sost. proc. Gen. Dott. Mario Di Renzo che ha concluso: per il rigetto del ricorso;

Svolgimento del processo

Con ricorso del Pretore di Roma depositato il 15 giugno 1981, Amadeo Dario conveniva in giudizio la Compagnia Royal Air Maroc - Linee Aeree Marocchine, esponendo di essere stato assunto dalla Rappresentanza generale per l'Italia della convenuta in data 16 agosto 1980 quale addetto alla biglietteria e prenotazioni ed in via definitiva, cioè scaduto il periodo di prova, a decorrere dal 16 novembre 1980, con la qualifica di impiegato di concetto 1°. Deduceva

- tra l'altro - di essere stato licenziato il 6 marzo 1981 per presunto adeguamento delle strutture del personale a fronte di una riorganizzazione dei servizi connessa all'aumento del traffico aereo, e di aver impugnato il licenziamento con raccomandata 11 marzo 1981 perché privo di giusta causa e giustificato motivo, rimanendo poi disoccupato sin dalla data dello stesso licenziamento; che era rimasto, altresì, creditore nei confronti della convenuta di differenza di indennità sostitutiva delle ferie per lire 282.150, di indennità di missione per complessive lire 124.800 relativamente al periodo in cui era stato in Marocco, e di indennità di video per lire 56.000.

Il ricorrente invocava, quindi, l'applicabilità delle leggi 604-1966 e 300-1970, e concludeva formulando le seguenti richieste: "1) dichiarare illegittimo il licenziamento perché privo di giusta causa e/o giustificato motivo, con conseguente condanna della Compagnia Royal Air Maroc, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro a mente

dell'art. 18 L. 300-70, e a risarcire tutti i danni nella misura di cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale percepita oltre a pagare le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento al di della emananda sentenza in considerazione della mancata occupazione del ricorrente; 2) in subordine, condannare la Royal air Maroc, in persona come sopra, alla riassunzione del ricorrente nel posto di lavoro e, in difetto, a corrispondere a titolo di risarcimento dei danni l'importo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita ex art. 8 L. 604-66; 3) condannare la Royal Air Maroc, in persona come sopra, previa declaratoria di nullità della domanda di ferie 12-11-80 e dei provvedimenti presi dalla società per le altre ferie, al pagamento della somma di lire 462.950 per i titoli di cui in narrativa" oltre ad accessori e rimborso di spese.

Costituitasi la convenuta, che si opponeva alle domande chiedendone il rigetto, tra l'altro in base al rilievo che difettava nella specie il requisito numerico dei dipendenti per l'applicabilità delle invocate leggi n. 604-1966 e n. 300-1970, era espletata istruttoria mediante interrogatorio delle parti, escussione di testimoni ed acquisizione di documenti.

Il Pretore pronunciava quindi sentenza, in data 24 novembre - 11 gennaio 1982, con la quale, accertato che la Compagnia convenuta aveva, al momento del licenziamento, meno di quindici dipendenti presso l'unità produttiva di Roma cui il ricorrente era assegnato, escludeva l'applicabilità dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 per difetto del requisito numerico di cui all'art. 35 della stessa legge; riteneva, poi, in ordine alla legge 15 luglio 1966 n. 604, che la datrice di lavoro, società straniera operante in Italia, non aveva assolto all'onere di provare di occupare non più di trentacinque lavoratori dipendenti complessivamente nel territorio nazionale ed all'estero, e cioè senza distinguere tra lavoratori impiegati in Italia od altrove, e così dunque di provare la sussistenza di una condizione per l'inapplicabilità nei suoi confronti di tale legge, che pertanto doveva nella specie trovare applicazione; escludeva, alla stregua della medesima legge 604-1966, che il licenziamento impugnato fosse sostenuto da giusta causa o giustificato motivo, ed affermava, pertanto, che a carico della convenuta derivavano le conseguenze di cui all'art. 8 della stessa legge, vale a dire l'obbligo di riassumere il ricorrente o in mancanza di risarcirgli il danno. Emetteva il seguente dispositivo: "a) dichiara privo di giustificato motivo il licenziamento intimato il 6.3.1981 della convenuta Royal air Maroc ad Amadeo Dario; b) ordina alla convenuta di riassumere il ricorrente entro il termine di giorni tre o, in mancanza, dichiara tenuta a risarcirgli il danno patito che liquida - tenuto conto anche del danno da svalutazione monetaria - in complessive L. 5.233.863, oltre gli interessi legali dal 6.3.1981; c) respinge le altre domande", compensando per un terzo le spese di lite che per i due terzi poneva a carico della convenuta.

Avverso tale sentenza la Royal Air Maroc proponeva appello innanzi a questo Tribunale, con atto depositato il 26 marzo 1982; censurava la decisione pretorile per erronea interpretazione dell'art. 11 della legge 604-1966 e dell'art. 35 dello Statuto dei lavoratori, lamentando che il primo giudice aveva esteso all'ambito internazionale il computo del numero dei dipendenti previsto da queste norme, computo, invece, riferibile al territorio dello Stato italiano o all'ambito del comune; deduceva che, di conseguenza, le suddette leggi non erano applicabili ad essa appellante, in quanto la sua rappresentanza generale in Italia occupava, sul territorio statale, un numero di dipendenti inferiore a quello previsto dalle anzidette leggi per la loro applicabilità; chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso dell'Amadeo.

Il Tribunale di Roma, con sentenza dell'11-1-1983, a modifica integrale della decisione impugnata, respingeva la domanda del ricorrente.

Ritenevano, in particolare, i giudici di secondo grado che non aveva formato oggetto di impugnazione la statuizione che aveva escluso l'applicabilità nei confronti della Royal Air Maroc dell'art. 18 legge 20-5-1970 n. 300 per il difetto del requisito numerico di cui all'art. 35 stessa legge e che, quindi, aveva respinto la domanda principale dell'Amadeo diretta ad ottenere la sua reintegrazione nel posto di lavoro; che, in conformità della prevalente giurisprudenza, restava operante l'art. 8 legge 15-7-1966 n. 604, con la possibilità, pertanto, per il datore di lavoro di scegliere tra riassunzione ovvero risarcimento del danno, sempreché lo stesso datore occupi complessivamente almeno trentasei dipendenti secondo la previsione dello articolo 11 medesima

legge n. 604-1966; che nella fattispecie questione controversa era quella di stabilire se tra i trentasei dipendenti al momento del licenziamento dovessero essere computati soltanto i lavoratori occupati presso la rappresentanza italiana o anche all'estero, e cioè presso la sede principale della Royal Air Maroc in Marocco, come pure presso le eventuali sedi secondarie dislocate nelle varie parti del mondo; che per logica evidenza ed in ovvia applicazione dei principi generali sui limiti territoriali di efficacia dell'ordinamento giuridico italiano, il riferimento al numero dei dipendenti di cui all'art. 11 legge n. 604-1966 non poteva che riguardare unicamente i dipendenti occupati in Italia dalla società straniera, nell'esercizio dell'attività da questa svolta sul territorio italiano attraverso la sua sede secondaria con rappresentanza stabile; che, invero, l'indagine sulla sussistenza di quella condizione implica l'accertamento e la valutazione di situazioni giuridiche i quali non possono essere effettuati travalicando i limiti territoriali dello Stato, posto che va riconosciuto, quale carattere primario ed essenziale di ogni ordinamento giuridico statale, quello della sua esclusività e territorialità, vale a dire quello di porre norme giuridiche il cui ambito di applicazione normale è rappresentato esclusivamente dal territorio sul quale esercita la sovranità il potere emanante; che coerentemente anche la legge n. 604-1966 non può ovviamente riguardare se non situazioni giuridiche realizzate entro i confini territoriali nei quali opera l'ordinamento giuridico italiano: l'opinione contraria condurrebbe ad individuare il presupposto per l'applicabilità di una legge italiana, come la n. 604-1966, in situazioni giuridiche, quali sono i rapporti di lavoro, intercorrenti tra soggetti stranieri, realizzantesi su territorio straniero, disciplinate da normative straniere, con tutte le conseguenti difficoltà sul piano pratico e su quello processuale, come quella circa l'acquisizione della prova e l'accertamento di fatto di tali situazioni implicante anche un sindacato (I) inevitabile ove al riguardo le parti fossero in disaccordo e da effettuarsi persino sulla base di normative straniere; che la limitazione della rilevanza, per il nostro ordinamento giuridico, della società straniera operante in Italia alle sole sue sedi con rappresentanza stabile costituite in territorio italiano era desumibile chiaramente anche dall'art. 2506 c.c.; che non era da condividere la difforme tesi enunciata nella sentenza di questa Corte n. 5320 del 16-11-1978; che doveva ribadirsi la autonoma rilevanza della sede secondaria con rappresentanza stabile istituita in Italia da società straniera per l'attività da queste svolta nel nostro territorio, autonoma rilevanza che nel caso concreto aveva un preciso ed effettivo riscontro nelle acquisite risultanze di fatto; che, invero, considerati i poteri del rappresentante generale in Italia della menzionata compagnia aerea, risultanti dalla procura generale 30-1-1975 conferita al Sig. Chaoui Abdelali, avuto riguardo alla contrattazione collettiva intervenuta tra la suddetta rappresentanza generale italiana della Royal Air Maroc ed il sindacato del settore aderente alla C.G.I.L., disciplinante con apposito contratto aziendale il rapporto di lavoro del personale dipendente impiegato in Italia, nonché al contratto collettivo integrativo stipulato dagli impiegati della suddetta rappresentanza italiana direttamente con questa, e tenuto conto delle incontestate deduzioni delle parti sulla consistenza e la dislocazione del personale impiegato presso detta rappresentanza, andava riconosciuta la presenza in Italia, quale sede secondaria con rappresentanza stabile della compagnia aerea straniera, di un nucleo organizzato fornito di strutture stabili, dotato di personale dipendente, e caratterizzato da apprezzabile autonomia operativa, al quale esclusivamente doveva farsi riferimento per stabilire il numero dei dipendenti di cui al citato art. 11 ai fini della applicabilità della legge n. 604-1966 nei confronti dell'Amadeo; che, essendo pacifico e provato che la Royal Air Maroc occupava presso la suddetta rappresentanza in Italia meno di 35 dipendenti, doveva essere esclusa l'applicabilità nella specie della legge n. 604-1966 e quindi del suo art. 8, posto a base della domanda subordinata volta ad ottenere la riassunzione o in difetto il risarcimento del danno per insussistenza di giusta causa o giustificato motivo del licenziamento; che, in definitiva, questo doveva essere considerato legittimo quale recesso volontario posto in essere da parte del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2118 c.c., norma operante in difetto dei presupposti di applicabilità della legge n. 604-1966 nonché ai sensi dell'art. 14 del contratto collettivo aziendale del 2-8-1974.

avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'Amadeo, deducendo due motivi di annullamento, cui resiste la Royal Air Maroc, Rappresentanza in Italia, con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 11 legge n. 604-1966 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., deducendo che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto di disattendere il principio sancito dalla Suprema Corte secondo cui, ai fini della applicabilità della legge n. 604-1066, il numero dei dipendenti di una società estera operante in Italia andava determinato considerando la società nel suo complesso e non la sola sede secondaria stabilita in Italia; che con tale principio la Corte di Cassazione non aveva affatto inteso estendere l'efficacia della legge citata al di fuori dei limiti territoriali dello Stato italiano, ma aveva solo osservato che la nozione di dimensione dell'impresa doveva essere individuata tenendo conto della consistenza complessiva dell'impresa estera, in quanto solo in tal modo si poteva avere consapevolezza della reale rilevanza dell'ente nel mondo degli affari, rilevanza costituente la "ratio" della discriminazione; che, dunque, l'elemento preso in considerazione dal legislatore per la determinazione del regime vincolistico è dato proprio dalle reali dimensioni dell'impresa, cui si fa anche riferimento nel medesimo art. 8 per la quantificazione della indennità risarcitoria; che, anche tenendo conto del progresso tecnologico, il quale comporta una forte riduzione del lavoro umano proprio presso gli imprenditori economicamente più forti, non appare corretto nella materia in oggetto un ragionamento focalizzato unicamente sul numero dei lavoratori occupati, il quale può più valere con riferimento alla tutela reale di cui all'art. 18 Statuto lavoratori, laddove è prevista la reintegrazione del dipendente in una "comunità di lavoro".

Con il secondo motivo di annullamento l'Amadeo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 5 legge n. 604-1966 in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., deducendo che il Tribunale nulla aveva detto in ordine al rilievo contenuto nella sentenza del Pretore circa il mancato assolvimento dell'onere, incombente sulla Compagnia aerea, la quale aveva sollevato la eccezione di inapplicabilità della legge n. 604-1966, di provare le effettive dimensioni della propria organizzazione imprenditoriale complessivamente considerata; che esattamente il primo giudice aveva rilevato che dalla differente formulazione dello art. 35 legge n. 300-1970 rispetto a quella dell'art. 8 legge n. 604-1966, la prima in positivo, la seconda in negativo, si evinceva che nel primo caso la prova della sussistenza del requisito numerico doveva essere fornita dal lavoratore, il quale intende conseguire la reintegra, mentre nel secondo caso la prova del suddetto requisito, il quale può essere fatto valere unicamente come mezzo di eccezione dal datore di lavoro che neghi l'applicabilità della legge n. 604-1966 nei suoi confronti, incombe su quest'ultimo; che nella fattispecie la Royal Air Maroc non aveva fornito alcun preciso elemento in ordine alle proprie complessive dimensioni aziendali, limitandosi ad affermare che nei libri paga figuravano 13 dipendenti occupati a Roma e 5 a Milano, per cui era verosimile che nel suo complesso la suddetta compagnia aerea di bandiera occupasse più di 35 dipendenti; che la suddetta resistente avrebbe dovuto fornire in primo grado dati precisi circa il traffico aereo dei propri aeromobili presso l'aeroporto di Fiumicino, in quanto in ogni caso non poteva prescindere dal conteggiare nel numero dei lavoratori operanti in Italia anche i membri degli equipaggi degli aerei del Regno del Marocco in transito giornaliero medio presso tale Aeroporto; che tale indagine avrebbe portato probabilmente a far superare anche il numero di 15 dipendenti occupati nella unità produttiva di Fiumicino, con la conseguente possibilità di applicare anche la tutela reale di cui agli artt. 18 e 35 legge n. 300-1970.

Il ricorso è infondato in entrambi i suoi motivi. Quanto, in particolare, al primo, premesso che è ormai passato in cosa giudicata, perché non impugnato specificamente da chi ne aveva interesse, il capo della sentenza del Tribunale, nel quale era stata esclusa l'applicabilità nel caso concreto dello art. 18 legge 20-5-1970 n. 300 per difetto del requisito numerico di cui all'art. 35 medesima legge, deve essere presa in esame la questione, già valutata negativamente per l'Amadeo dal giudice di appello, se tra i trentasei dipendenti richiesti per l'applicabilità della legge 15-7-1966 n. 604 debbano essere computati soltanto i lavoratori occupati presso la rappresentanza italiana Royal Air

Maroc o anche quelli occupati all'estero da detta società, e cioè anche i dipendenti della sede principale e di tutte le eventuali sedi secondarie dislocate nelle varie parti del continente.

Questa Corte osserva al riguardo che un meditato esame della questione deve condurla a dissentire dalla opinione espressa nell'unica decisione emessa in materia dai giudici di legittimità nel 1978, la n. 5320. (difforme dalla soluzione adottata dal Tribunale), secondo la quale, ai fini dell'applicabilità della legge n. 604-1966, il numero dei dipendenti di una società straniera operante in Italia va determinato considerando la società nel suo complesso e non la sola sede secondaria operante in Italia.

Rileva, invece, questa Corte in via generale che la nostra legislazione non può non avere riguardo normalmente ai fenomeni giuridici realizzantisi nel territorio nazionale, questi solo avendo rilevanza per il diritto italiano, che non si interessa delle situazioni giuridiche straniere, salvo gli specifici casi di rinvio alla legislazione estera contenuto nelle cosiddette norme di diritto internazionale privato o le deroghe imposte da trattati internazionali.

E proprio per tale sua naturale destinazione la nostra legge prevede la sua applicazione anche alle società estere ma limitatamente alle sedi secondarie con rappresentanza stabile costituite nel territorio italiano, le quali sono soggette alle disposizioni interne riguardanti il deposito e la iscrizione dell'atto costitutivo nelle registro delle imprese e la pubblicità del bilancio nonché alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che lo subordinano all'osservanza di particolari condizioni (art. 2506 c.c.), tra le quali va certamente annoverata la legge di cui qui si discute. Non appare, dunque, corretto derogare in via interpretativa alla suddetta norma espressa (la quale in ogni caso disciplinerebbe la materia anche autonomamente, prescindendo, dai principi generali), che sottopone alla legge italiana a determinati fini solo la sede secondaria costituita in territorio nazionale, e ritenere sostanzialmente che la società straniera come tale, e cioè anche come ente operante all'estero, debba sottostare al divieto (relativo) di licenziamento dei dipendenti occupati in Italia stabilito per le imprese italiane con più di trentacinque dipendenti.

La tesi sostenuta nella sentenza n. 5320-1978, del resto, portata alle sue ovvie conseguenze, condurrebbe a ritenere che, anche ai fini delle assunzioni obbligatorie (legge 2-4-1968 n. 482), dovrebbe aversi riguardo al numero complessivo dei dipendenti delle società straniere, dovunque essi siano occupati, in Italia ed all'Estero, per l'accertamento sia dell'obbligo di assumere invalidi (a cui sono tenute le imprese con più di 35 dipendenti) sia del numero del personale compreso nelle varie categorie di invalidi da occupare (art. 11 legge citata): il che nessuno ha mai sostenuto, anche perché, applicando in tal senso la legge, le società estere dovrebbero occupare nelle loro sedi in Italia pressoché esclusivamente invalidi.

Ma la impossibilità di tenere conto, ai fini dell'art. 11 legge n. 604-1966 (ed anche ai fini dell'art. 11 legge n. 482-1968), dei dipendenti occupati dal datore di lavoro straniero anche fuori dal territorio italiano si appalesa evidente che si considera che, come ha esattamente osservato il giudice di appello, si giungerebbe altrimenti ad individuare il presupposto per l'applicabilità di una legge italiana in situazioni giuridiche, quali sono i rapporti di lavoro tra dipendenti e imprenditori, che intercorrono tra soggetti stranieri, che si realizzano in territorio straniero e che sono disciplinati da normative straniere, con la conseguenza che il giudice italiano dovrebbe qualificare le suddette situazioni sulla base di tale disciplina, la quale potrebbe anche imporre qualificazioni contrastanti con quelle cui condurrebbe l'indagine secondo il diritto italiano, e con il dubbio che non dovrebbe piuttosto questa prevalere sull'altra indagine, nel caso in cui il risultato fosse più favorevole al lavoratore: il tutto con difficoltà insuperabili di ordine pratico e processuale in merito anche all'accertamento di fatto di tali situazioni, difficoltà che potrebbero giungere a paralizzare il diritto alla difesa.

Giova sul punto osservare che gli inconvenienti pratici cui può dar luogo l'applicazione di una legge, sebbene non siano decisivi per la sua interpretazione, tuttavia, dovendosi ritenere che siano stati considerati dal legislatore e non voluti, costituiscono pur sempre indizi favorevoli ad una interpretazione che non crei quegli inconvenienti.

In conclusione, deve ribadirsi l'esattezza della opinione del Tribunale, il quale ha ritenuto che anche la legge n. 604-1966 sui licenziamenti individuali non può che riguardare situazioni giuridiche, comprese quelle che costituiscono i presupposti per la sua applicabilità, come il numero dei dipendenti occupati, realizzate entro i confini territoriali nei quali opera l'ordinamento giuridico italiano.

Nel caso concreto, pertanto, giustamente il Tribunale ha limitato il conteggio dei dipendenti, ai fini dell'art. 11 legge n. 604-1966, alla rappresentanza generale in Italia della Royal Air Maroc, dopo aver posto in risalto la autonoma rilevanza non solo giuridica, ai sensi dell'art. 2506 c.c. citato, di siffatta struttura distaccata, soltanto essa soggetta alle leggi italiane regolanti l'esercizio della impresa, quale entità sufficientemente stabile e distinta dalla società straniera di cui è parte, ma anche di fatto, come riscontrabile dalle risultanze istruttorie e, in particolare, dai poteri del rappresentante in Italia della menzionata compagnia di cui alla procura del 30-1-1975 conferita al signor Chaoui Abdelali, dalla circostanza che la suddetta rappresentanza italiana della Royal Air Maroc prese parte alla contrattazione collettiva con il sindacato del settore aderente alla C.G.I.L. per la stipula dell'apposito contratto aziendale del 2-8-1974 per la disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente impiegato in Italia, della ulteriore circostanza che la stessa rappresentanza stipulò direttamente con i propri impiegati il contratto collettivo integrativo del 18-1-1980.

Va anche respinto il secondo motivo di annullamento. Attesa, invero, la esattezza del principio applicato dal giudice di appello per il calcolo dei dipendenti ai fini dell'applicazione della legge n. 604-1966, si appalesa senza rilevanza alcuna il rilievo del ricorrente secondo cui la Compagnia resistente non avrebbe provato le effettive dimensioni della propria organizzazione imprenditoriale complessivamente considerata.

Nel caso concreto, invero, a prescindere da ogni questione sull'onere della prova, il Tribunale ha considerato pacifico - e l'asserzione non è stata censurata - che al momento del licenziamento dello Amadeo erano occupati presso la Rappresentanza italiana della Royal Air Maroc meno di trentacinque dipendenti (irrilevanti a tal fine essendo i membri degli equipaggi degli aerei in transito negli aeroporti italiani, i quali - se fossero esatte le tesi del ricorrente - sarebbero destinati ad essere conteggiati nel numero dei dipendenti di tutti gli aeroporti toccati nella giornata in Italia ed all'estero, dilatando così a dismisura il personale della Compagnia), e precisamente tredici a Roma, di cui due presso lo scalo di Fiumicino, e cinque a Milano (circostanze acclarate, come risulta dalla sentenza impugnata, alla luce dell'interrogatorio delle parti, della deposizione del teste Scavone e delle risultanze del libro paga e matricola), onde conseguenziale era la inapplicabilità nella specie della normativa contenuta nella legge n. 604-1966 e, in particolare, del disposto di cui all'art. 8, posto a base della domanda subordinata volta ad ottenere la riassunzione o in difetto il risarcimento del danno per insussistenza di giusta causa o giustificato motivo di licenziamento dell'Amadeo quale recesso volontario effettuato dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 2118 c.c., norma operante in difetto dei presupposti di applicabilità delle leggi n. 300-1970 e n. 604-1966 (per tutte cfr. S.U. 16-1-1986 n. 222).

Considerata la resistenza del segnalato contrasto giurisprudenziale sulla questione principale trattata, si dichiarano compensate tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

Roma 3 aprile 1986.

(I) Si aggiunga: "del giudice sulla loro giuridica esistenza, suindicato...". Postilla approvata.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 7 FEBBRAIO 1987